

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 11-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **MAZZONI**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A ESEGUIRE LA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

BLASI

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (proc. n. 1916/2000 RGNR) per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale (associazione per delinquere di tipo mafioso)

TRASMessa DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA

il 22 novembre 2004

Presentata alla Presidenza il 14 dicembre 2004

ONOREVOLI COLLEGI!

1. *Premessa in fatto.* La domanda di autorizzazione a eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Blasi riguarda il procedimento penale n. 1916/2000 RGNR pendente presso il tribunale di Potenza.

Si tratta di un procedimento penale nel quale sono state richieste misure cautelari nei riguardi di 86 persone con oltre 50 capi di imputazione per reati che vanno dall'associazione per delinquere di tipo mafioso alla corruzione, all'estorsione, alla truffa, all'usura e ad altri. Tali misure sono state disposte nei confronti di 52 persone. Il deputato in titolo (Gianfranco Blasi, eletto nella circoscrizione Basilicata nella lista proporzionale di Forza Italia e aderente al quel gruppo parlamentare) è interessato solo da alcune parti del capo *a*), che concerne il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (articolo 416-*bis* del codice penale).

Dall'ordinanza di custodia cautelare emanata dal GIP Alberto Iannuzzi apparirebbe emergere un vasto quadro di attività poste in essere dal gruppo criminioso al cui vertice sono posti, nell'ipotesi accusatoria, Renato Martorano (persona già condannata in via definitiva per associazione mafiosa) e Antonino Garramone.

Secondo il capo *a*) dell'imputazione, l'associazione mafiosa qui in esame, ponendosi tra l'altro in collegamento con pericolosi esponenti della 'ndrangheta calabrese, si sarebbe proposta di commettere una serie indeterminata di reati e in particolare:

acquisire il controllo delle attività economiche della provincia di Potenza,

anche mediante il condizionamento dell'attività della pubblica amministrazione;

ottenere concessioni e autorizzazioni amministrative;

acquisire appalti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, contando sull'appoggio di un consigliere comunale (Giuseppe Ginefra), il quale avrebbe garantito la procedura di affidamento degli appalti stessi con somma urgenza;

promuovere il voto di scambio, in particolare favorendo i deputati Antonio Potenza, dell'UDEUR, e lo stesso Blasi nelle elezioni del 2001;

commettere atti estorsivi, di usura, di ricettazione e di turbativa d'asta;

reinvestire capitali derivanti da attività illecite;

affermare il proprio controllo egemonico sul territorio.

L'accusa assume che nel perseguire queste finalità, il consorzio criminioso si sarebbe avvalso di trame e contatti con decine di persone, tra cui qualificate personalità del governo regionale, le quali si sarebbero fatte tramite presso le varie sedi decisionali pubbliche dei desideri del Martorano e dei suoi associati.

Tra gli episodi di reato-scopo specificamente contestati nell'ordinanza di custodia cautelare alcuni esempi sarebbero, secondo il GIP, particolarmente significativi:

1. l'acquisizione di un appalto per le pulizie presso la ASL Matera 4, ottenuto dalla società 2 ENNE, facente capo al Garramone e al di lui cugino, Carmine,

dopo che erano state esercitate pressioni corruttive su Vincenzo Dragone e da questi sui membri della commissione deputata a valutare le offerte per l'appalto;

2. l'appalto del servizio di pulizie presso il Centro di riferimento oncologico di Rionero in Vulture. Questo episodio avrebbe visto il Garramone ottenere l'appalto per le pulizie, lo smaltimento dei rifiuti speciali e la gestione della camera mortuaria del predetto Centro, senza una regolare gara e in virtù di conoscenze politiche;

3. l'appalto del servizio di pulizie dell'ospedale San Carlo di Potenza;

4. l'appalto per le pulizie bandito dalla stessa Camera dei deputati, alla cui aggiudicazione la 2 ENNE dei Garramone aspirava. Risulta poi affermato dalla stessa ordinanza che la gara fu annullata e ripetuta conformemente alla normativa comunitaria.

Il materiale probatorio dell'indagine si compone essenzialmente di intercettazioni telefoniche e ambientali (che talvolta coinvolgono anche il deputato Blasi, ma prima della sua proclamazione e quindi senza che sorgano problemi di autorizzazione all'utilizzo), di appostamenti e pedinamenti e degli interrogatori dei vari indagati, nel corso dei quali a costoro si chiede di chiarire e di giustificare il contenuto delle conversazioni.

2. *Il metodo seguito dalla Giunta.* La Giunta, nel corso del suo esame svolto nelle sedute del 23 e 24 novembre e del 14 dicembre 2004, si è attenuta rigorosamente all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione e all'interpretazione data dalla Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 462 del 1993. Secondo tale sentenza (resa in occasione di un conflitto d'attribuzioni elevato dall'autorità giudiziaria di Milano contro il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Citaristi), l'articolo 68 della Costituzione, nel prevedere il potere autorizzatorio della Camera d'appartenenza, non intacca l'esclusività delle

attribuzioni del pubblico ministero con riguardo all'esercizio dell'azione penale quand'anche nei confronti di parlamentari. Ciò comporta che la Camera che si pronuncia non possa interferire con le modalità di tale esercizio e sul titolo dei reati contestati. Il potere attribuito alle singole Camere è circoscritto e funzionalizzato, esercitabile legittimamente nei limiti, con i criteri e le modalità che — sebbene non descritti esplicitamente dalla Costituzione — discendono dalla natura e dalla *ratio* proprie dell'istituto, vale a dire dall'esigenza di garantire le Camere, e non le persone dei parlamentari, dal rischio di iniziative improprie e persecutorie dell'autorità giudiziaria che si traducano in una minaccia alla libertà e all'indipendenza della rappresentanza politica. La Corte costituzionale ha pertanto stabilito, come del resto in materia di insindacabilità parlamentare, che l'esercizio del potere autorizzatorio da parte delle Camere è soggetto al suo sindacato e non è inidoneo in astratto a produrre interferenze lesive nei confronti di altri poteri dello Stato. Tali principi, sebbene dettati con riferimento alla soppressa autorizzazione a procedere del vecchio testo dell'articolo 68 della Costituzione, sono validi anche per la nuova formulazione del secondo comma dell'articolo stesso.

Alla Giunta quindi non spetta esprimere giudizi sull'inchiesta in corso. Questa per molti aspetti appare meritevole del massimo rispetto, giacché sembra idonea a disvelare un intreccio illecito di significativa gravità. Nel corso dell'esame, infatti, è stato anche sottolineato l'interesse di tutti a che i fenomeni mafiosi siano stroncati con la massima tempestività ed efficacia e che a tale lotta anche l'istituzione parlamentare deve dare il massimo apporto possibile con gli strumenti di cui dispone, partendo anche da un irrigidimento dei comportamenti individuali e dall'uso di una prudenza maggiore di quella richiesta al comune cittadino.

Sicché non è compito della Camera formulare ipotesi sugli indagati che non sono parlamentari, né ancora sui tempi e le scelte degli strumenti investigativi.

La Giunta ha pertanto esaminato la posizione del deputato Blasi, considerando il titolo del reato a lui ascritto (l'associazione per delinquere di tipo mafioso) e gli elementi investigativi raccolti a suo carico. Essa è andata al di là dei sintomi di un intento soggettivamente persecutorio da parte dei magistrati precedenti, per verificare se — per caso — dall'eventuale presenza di significative anomalie logiche e procedurali nei confronti del deputato potesse dedursi una connotazione oggettivamente impropria della richiesta di arresto nei suoi confronti e dunque una menomazione ingiustificata sia della possibilità del pieno esercizio del suo mandato elettivo sia del *plenum* della Camera dei deputati.

3. *La posizione del deputato Blasi.* Secondo l'accusa, Gianfranco Blasi si sarebbe adoperato « per il raggiungimento dei fini illeciti di un'associazione criminosa, incontrando periodicamente Renato Martorano e gli imprenditori legati al sodalizio mafioso da questi capeggiato al fine di programmare le linee del suo personale intervento in seno a organismi istituzionali in favore delle medesime ditte, prendendo parte inoltre a tal fine a incontri sponsorizzati dal Martorano e dai suoi adepti, rendendosi disponibile a partecipare a riunioni di imprenditori lucani e campani, previamente accreditati dal Martorano stesso, organizzate per stabilire e concordare le linee programmatiche dell'intervento politico finalizzato a favorire la partecipazione vittoriosa di tali imprenditori ad appalti della regione Basilicata ».

Nel corso dell'esame è stata sottolineata anzitutto l'irritualità della formulazione del capo d'imputazione a carico del deputato Blasi. Infatti, al capo a) il Blasi non figura a pagina 5 dell'ordinanza di custodia cautelare tra le persone nei cui confronti si formula un'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa; figura invece a pagina 6 tra le persone attraverso le quali sarebbero stati commessi i reati-scopo; e figura infine a pagina 8 addirittura tra i partecipi dell'associazione. Questa formulazione, per così dire, a strati dell'imputazione è spiegata alla pagina 9

del provvedimento laddove si dice che essa è stata integrata successivamente alla sua prima redazione, datata 14 giugno 2004. Da tutto ciò consegue una grave indeterminatezza dell'imputazione del Blasi. Non è dato infatti comprendere se egli sia ritenuto un concorrente esterno, un partecipe effettivo o un mero concorrente nei reati-scopo. Leggendo la pagina 8 sembrerebbe vera la seconda ipotesi, ma esaminando invece l'intestazione del capo a) a pagina 5 ciò parrebbe smentito, poiché a persone che negli episodi descritti hanno svolto ruoli ben più importanti viene mossa solo l'accusa di concorso esterno. È stato al riguardo rilevato, durante l'esame in Giunta, che tale incongruenza, dovuta alla compilazione a tappe del capo d'imputazione mostra una singolare coincidenza con l'attività parlamentare dell'onorevole Blasi.

Si osservi infatti che egli, il 19 giugno 2003 cofirmò un'interpellanza urgente inerente a un caso di provvedimento restrittivo emanato su richiesta della procura di Potenza. Il Blasi con la successiva interpellanza, sempre a prima firma dell'onorevole Pittelli, in data 12 dicembre 2003, chiedeva notizie dell'eventuale procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati di Potenza. A tali atti il governo rispose il 18 marzo 2004 confermando l'inizio del procedimento disciplinare. In proposito, a rigore, va osservato che il nome del Blasi era comparso negli atti d'indagine ben prima degli atti ispettivi dell'on. Pittelli ma non aveva causato la sua inserzione tra gli indagati. Cosa avvenuta invece successivamente con le conseguenze già evidenziate che, secondo alcuni, porterebbero finanche alla nullità di cui all'articolo 292, comma 2, del codice di procedura penale.

Venendo poi alle risultanze istruttorie, il provvedimento restrittivo sembra basarsi solo sui contatti, asseritamente frequenti, tra Blasi e Martorano e Garramone. Ma dagli atti questi contatti non risultano poi così significativi e univocamente concludenti.

È ben vero, per esempio, che il 5 aprile 2001 Blasi ha parlato al telefono con

Martorano, sull'utenza intestata al suo autista, Rosario Antonio Pace. Ma il contenuto della conversazione è stato meramente interlocutorio, giacché il Blasi si è limitato a dare al Martorano un appuntamento in un bar. E ancora: il Blasi ha parlato brevemente con il Martorano il 3 maggio 2001, sempre sul telefono di Pace, e poi interloquito con l'ingegnere della regione Basilicata Nicola Giordano (indagato anch'egli nel procedimento in esame), che era in compagnia di Martorano, e fissato con lui un appuntamento per l'indomani. Sicché neanche questa conversazione costituisce grave indizio di colpevolezza.

Di contro, il 23 giugno 2001 tale Riccardo Piero De Mare telefona al Martorano per chiedergli di aiutarlo nell'acquisto di arredi per una struttura alberghiera e attribuisce al Blasi il fatto che i finanziamenti pubblici per tale sua iniziativa imprenditoriale siano risultati inferiori alle sue aspettative. Risulta dall'ordinanza che il Martorano non abbia affatto speso il nome dell'ormai deputato Blasi per assicurare il De Mare, ma si sia attenuto alla questione del mobilio. Peraltro, anche il 3 settembre 2001 alle ore 9,37 Martorano chiama Rosario Antonio Pace e gli domanda testualmente, « *Stammi a sentire, ma stamattina ci sta ?* » riferendosi al Blasi, evidenziando una difficoltà di contatto con quest'ultimo, tant'è vero che alle 19,28 dello stesso giorno Martorano richiama Pace, il quale però — evasivamente — gli dice di non aver avuto occasione di vedere Blasi.

Tutto ciò appare rilevante, giacché le conversazioni di cui si tratta sono riportate proprio nel tratto dell'ordinanza che dovrebbe rivelarsi dimostrativo del sodalizio criminoso (cfr. pagine 41 e seguenti dell'ordinanza, in particolare pagine 52 e 57).

Venendo all'episodio dell'appalto per le pulizie dell'ospedale San Carlo di Potenza (cfr. pagine 492 e seguenti dell'ordinanza), tale ospedale aveva bandito il 2 agosto 2001 la gara per il servizio di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione della struttura. La

gara era stata vinta dall'associazione temporanea d'impresе ESPERIA-SMI. Tale esito aveva visto assai contrariato il Garramone che aveva lamentato l'ennesimo broglio, in seguito al quale aveva contattato numerose persone tra cui il Blasi, per cercare di ottenere, in un primo momento, l'annullamento dell'aggiudicazione e, in un secondo momento, l'inserimento della 2 ENNE tra le imprese dell'associazione ESPERIA. Risulta dall'ordinanza che Gianfranco Blasi abbia interloquito sporadicamente col Garramone, ma è altrettanto chiaro che nessun intervento egli abbia cercato di produrre in favore della 2 ENNE, che la ESPERIA è rimasta l'aggiudicataria dell'appalto e che comunque la 2 ENNE non abbia tratto alcun beneficio.

E ancora, circa l'episodio cui si è accennato *supra*, relativo all'appalto del servizio di pulizie presso la Camera dei deputati, in data 27 luglio 2001 viene intercettata una conversazione tra i cugini Garramone. Antonino informa Carmine di essersi incontrato con tale Nicola Auletta a Roma e di avergli detto testualmente: « *Siccome a me, mi sembra che questo ciuoto ci prende per fessi, poi glielo dirò anche a quell'altro amico Renato [...] perché sta pensando un po' più ai c... suoi che ai c... nostri* ». Da questo passaggio si evince chiaramente che il Garramone non ha ottenuto alcun appoggio da parte del Blasi (cfr. pagina 537 dell'ordinanza).

In conclusione, appare unicamente che vi siano stati sporadici e occasionali incontri tra Gianfranco Blasi e Renato Martorano. Mentre non appare in alcun modo dimostrato che tale conoscenza sia indice di partecipazione a un sodalizio criminoso, prova ne sia che in diverse occasioni il Blasi si è fatto negare al telefono o è stato oggetto di esplicite lagnanze da parte degli associati o, ancora, non appare aver espletato alcun intervento fattivo in favore della pretesa associazione mafiosa.

A tutto ciò va aggiunto che tra gli episodi che il GIP considera assai gravi (sulla cui illiceità penale, ove provati, nessuno evidentemente dubita) vi sono quelli dell'appalto alla ASL Matera 4 e al Centro

di riferimento oncologico, episodi ai quali il Blasi è completamente estraneo.

Quanto sopra ha indotto nei componenti la Giunta, che si sono espressi sul punto e molti dei quali hanno preso visione di alcuni degli allegati all'ordinanza, la convinzione che la richiesta di arresto non sia meritevole di accoglimento.

Si aggiunga che, successivamente alla richiesta avanzata dalla procura di Potenza alla Camera dei deputati di eseguire gli arresti nei confronti di Blasi, è peraltro avvenuto un fatto processuale di indubbio rilievo: il tribunale del riesame di Potenza ha annullato la gran parte dei provvedi-

menti restrittivi disposti dal GIP, lasciando sopravvivere in realtà soltanto quelli a carico di Martorano, dei due Garramone e — sia pur tramutandolo in detenzione domiciliare — quello a carico dell'ingegner Giordano. Il 7 dicembre 2004, infine, è stata anche disposta la scarcerazione di Rosario Antonio Pace.

Per tali motivi, la Giunta, all'unanimità, propone all'Assemblea di deliberare nel senso di negare l'autorizzazione a eseguire nei confronti del deputato Gianfranco Blasi la misura cautelare della custodia in carcere.

Erminia MAZZONI, *relatore*